

T.U. D.Lgs. 16/04/1994 N. 297

Art. 203

- 1) I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
- 2) I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 205.
- 3) L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:
 - a) dal rettore, presidente;
 - b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
 - c) da due persone nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;
 - d) da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 1992, n. 287.
- 4) Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

[omissis]